



COMUNE DI MATERA
SETTORE UNITA' DI MISSIONE MATERA 2019



PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - ITI MATERA - DGR 1135 24/11/2017

RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO PIAZZA DELLA VISITAZIONE - PIAZZA VITTORIO VENETO E AREE ADIACENTI

PROGETTO ESECUTIVO
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

PROGETTISTA: Arch. Giuseppe GANDI
COLLABORATORI: Geom. Lorenzo NANNA Geom. Franco BELLO Geom. Lucio STIGLIANI
R.U.P.: Arch. Nunzio PAOLICELLI
VISTO: Ing. Marco TATARANNO Dirigente Unità di Missione Matera 2019

TAVOLA	SCALA	DATA Dicembre 2018	AGGIORNAMENTI Rev. 01	ARCHIVIO	DISEGNATORE
A.10	SCHEMA DI CONTRATTO				

COMUNE DI MATERA

Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di =====.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ===== del mese di =====, in
Matera e presso la Sede Comunale, sita in Via Aldo Moro, con la presente
scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

_____, nato a _____ il _____, il quale
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
COMUNE DI MATERA (Codice Fiscale 80002870774) che legalmente
rappresenta a norma del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale in
qualità di Dirigente del Settore _____, giusta Decreto
Sindacale Prot. n. _____ del _____, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

ED

il sig. =====, nato a ===== il ===== e residente in =====
alla via =====, nella sua qualità di ===== e legale rappresentante
della Impresa "=====", con sede legale in ===== alla via
=====; codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
=====: =====; partita I.V.A. =====; numero di iscrizione nel
Repertorio Economico Amministrativo: =====; che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola;

*(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese)*

capogruppo mandataria della Associazione Temporanea di Imprese costituita

con atto ===== dal dott. =====, Notaio in =====, Rep. =====/Racc. ===== in data =====, allegato al presente atto, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- Impresa “=====”, con sede legale in ===== alla via =====; codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di =====; =====; partita I.V.A. =====; numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: =====;

2- =====;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”; si conviene e si stipula quanto segue.

PREMESSO:

1. Che con determinazione dirigenziale DSG n. ===== del ===== (n.Det.Set. ===== del =====) è stato:

a)- approvato il progetto esecutivo, redatto da =====, relativo ai lavori di =====, con il quadro economico sotto riportato:

A)- Lavori: Euro ===== così distinti:

A1)- Lavori a misura a base d'asta (soggetti a ribasso): Euro =====;

A2)- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro =====;

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione: Euro =====;

C)- Totale complessivo: Euro =====;

b) - stabilito di procedere all'appalto dei suddetti lavori mediante procedura **negoziata** (artt. 63 e 36, comma 2 lett.c), del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., nel seguito “Codice dei contratti”), con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art. 95, comma 4 - lett.a), del “Codice dei contratti”) e con l'esclusione automatica (art.97, comma 8, del “Codice dei contratti”)

delle offerte aventi ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (art.97, comma 2, del “Codice dei contratti”), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n. ===== operatori economici iscritti nell’elenco, sempre aperto, in possesso dell’Amministrazione comunale.

(oppure, in alternativa)

b) - stabilito di procedere all’appalto dei suddetti lavori mediante procedura **aperta** (artt. 60 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., nel seguito “Codice dei contratti”), con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art. 95, comma 4 - lett.a), del “Codice dei contratti”) e con l’esclusione automatica (art.97, comma 8, del “Codice dei contratti”) delle offerte aventi ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (art.97, comma 2, del “Codice dei contratti”),

2. Che è stato dato avvio alla procedura **negoziata** con **lettera di invito** Prot. ===== del =====.

(oppure, in alternativa)

2. Che è stato dato avvio alla procedura **aperta** con **bando** Prot. ===== del =====.

3. Che, esperita la procedura negoziata/ordinaria nelle sedute del ===== e =====, con Determinazione dirigenziale DSG n. ===== del ===== (n.DetSet ===== del =====) sono stati approvati i relativi verbali, aggiudicando in via definitiva, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, l'appalto dei lavori in oggetto alla Impresa “=====” con sede legale in =====, verso corrispettivo complessivo di Euro ===== così distinto:

a)- Euro ===== per lavori a misura al netto del ribasso, offerto ed accettato, del ===== percento sull'importo a base d'asta di euro =====;

b)- Euro ===== per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);
nonché sono stati definiti i termini contrattuali per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

TUTTO CIO' PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO.

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di =====, la cui descrizione sommaria è riportata all'art. ===== del Capitolato speciale di appalto.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e di cui ai sotto elencati atti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a)- il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145, -nel testo ancora vigente-;

b)- i seguenti elaborati del progetto esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale DSG n. ===== del ===== (n.Det.Set. ===== del =====):

1)- Capitolato Speciale di appalto;

2)- Relazioni tecniche: (elencare);

3)- Elaborati grafici: (elencare);

4)- Elenco prezzi;

5)- Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'Art. 100 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81;

6)- Cronoprogramma;

Gli elaborati progettuali di cui alla lettera b) costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegati e, come risulta dall'allegato attestato rilasciato dal ===== in data =====, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale. Inoltre, come risulta dallo stesso suddetto attestato, gli elaborati di cui ai numeri 1),4),6) sono stati assoggettati a bollo sin dall'origine, come previsto dall'art.2 della Tariffa (Allegato A, Parte I) allegata al D.P.R. n.642/1972.

Così come previsto dall'art.32 -comma 14 bis- del "Codice dei contratti", costituisce parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegato, il Computo metrico estimativo del progetto esecutivo come sopra approvato. Come risulta dall'allegato attestato rilasciato dal ===== in data =====, anche tale elaborato progettuale, già sottoscritto dalle parti per integrale accettazione, è depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Inoltre, l'appaltatore si impegna all'osservanza della disciplina di cui al "Codice dei contratti" (D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.) ed al D.P.R. n.207 del 05/10/2010, nei limiti della sua applicabilità.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a)- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: =====;

b)- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:
=====.

ART. 2- VALORE DEL CONTRATTO.

1. L'importo contrattuale ammonta ad Euro =====. così distinto:

a)- Euro ===== per lavori veri e propri;

b)- Euro ===== per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura", per cui il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto (art.3, comma 1, lettera eeeee) del "Codice dei contratti").

ART. 3- TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI.

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre ===== giorni dalla data del presente contratto, previa convocazione dell'appaltatore.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ===== naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo ===== per mille dell'importo contrattuale.

4. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 3 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale di appalto, trova applicazione anche in caso di: ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna degli stessi; ritardo nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore;

ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dalla D.L.; ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il ===== percento dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

ART. 4- SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

3. La sospensione è disposta per il tempo necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Le parti convengono che, in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, il risarcimento dovuto all'appaltatore a titolo di penale sia quantificato sulla base dei criteri indicati all'articolo 10 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 7 marzo 2018.

ART. 5- ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a)- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b)- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c)- attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d)- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo;
- e)- le vie di accesso al cantiere;
- f)- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g)- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h)- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato

di collaudo.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 20.

ART. 6- CONTABILITÀ DEI LAVORI.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità

rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ART. 7- INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 8- VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

ART. 9- PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta

all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al =====
percento dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro ===== giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori accertato dal RUP, con le modalità, nei termini e alle condizioni del
Capitolato Speciale di appalto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle
condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale di
appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto
della ritenuta dello ===== percento di cui all'articolo 30, comma 5,
secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto
precedenti, non inferiore ad Euro =====.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore
in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi
all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a)- non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza
tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al
===== percento dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso
l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b)- se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a ===== giorni,
per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al
medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente

spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro ===== giorni dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio;
- prestata con atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 (diecimilavirgolazerozero) euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a)- tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di

soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità;

b)- ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c)- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d)- la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale di appalto;

e)- le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

ART. 10- RITARDO NEI PAGAMENTI.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale di appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale di appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga ===== dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ART. 11- COLLAUDO E GRATUITA MANUTENZIONE.

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro ===== mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 12- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di ===== giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a)- nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b)- in tutti gli altri casi previsti dagli artt. ===== e ===== del Capitolato Speciale di appalto.
- m)- per ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale di appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 13- CONTROVERSIE.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro ===== giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a)- che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
- b)- che il loro importo non sia superiore al ===== percento dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione

del certificato di collaudo.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Matera ed è esclusa la competenza arbitrale.

**ART. 14- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81

del 2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Dure On Line Prot. ===== in data ===== con scadenza validità in data =====.

6. Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara, ai sensi dell'art.17 della Legge n. 68/1999, di non essere soggetto all'ottemperanza degli obblighi di cui alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (*oppure, in alternativa*) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

ART. 15- SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

1. L'appaltatore, come risulta dall'allegato attestato rilasciato dal =====, in data =====, ha depositato presso la stazione appaltante:

a)- il documento di valutazione dei rischi, di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n.81/2008, con riferimento allo specifico cantiere; la dichiarazione relativa all'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti; la dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;

b)- (*eventualmente*) proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, allegato al progetto;

c)- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi dell'art.131 - comma 2, lettera c) - del "Codice dei contratti, dell'art.89 - comma 1, lettera h) - del D.Lgs. n.81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV di tale ultimo D.Lgs..

I documenti di cui alle lettere b) e c), già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione nonché depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, s'intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 16- ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2 Ai fini del comma 1, è stata accertata l'idonea iscrizione dell'appaltatore nella "white list" tenuta dalla Banca Dati Nazionale Antimafia, per le categorie merceologiche "======" e "======" , dalla data del ===== con scadenza alla data del =====.

(oppure)

1. Ai sensi della normativa in materia di documentazione antimafia introdotta dal D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), come corretto e modificato dal D.Lgs. n.218/2012, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, così come risulta dalla comunicazione antimafia liberatoria rilasciata dal Ministero dell'Interno in data =====, ai sensi dell'art.88 -comma 1- del suddetto D.Lgs. n.159/2011, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia.

(oppure)

1. Si prende atto che, ai sensi della normativa in materia di documentazione antimafia introdotta dal D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), come corretto e modificato dal D.Lgs. n.218/2012, in relazione all'appaltatore è stata inoltrata la richiesta di comunicazione antimafia liberatoria Prot.n. ===== in data ===== utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia ed a tale richiesta non ha fatto seguito a tutt'oggi alcun riscontro. Pertanto, poiché sono decorsi oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta di comunicazione antimafia liberatoria, si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art.88 -comma 4bis- del D.Lgs. n.159/2011 previa acquisizione, ai sensi dell'art.89 del medesimo D.Lgs., di apposita dichiarazione sostitutiva, resa in data ===== con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'appaltatore ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del suddetto D.Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento della sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011, questa Amministrazione è obbligata a recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 17- SUBAPPALTO.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.
3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata all'acquisizione del Durc On Line dell'appaltatore e del subappaltatore.
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale di appalto.
5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.

ART. 18- GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa n. ===== emessa in ===== il ===== dalla ===== per l'importo di Euro ===== pari al ===== per cento dell'importo del presente contratto, **(eventualmente)** poi ridotto del 50 (cinquanta) per cento ai sensi dell'art. 93 -comma 7- del "Codice dei contratti", essendo l'appaltatore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, rilasciata da organismo accreditato.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) percento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 (venti) percento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

ART. 19- OBBLIGHI ASSICURATIVI.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del "Codice dei contratti" l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza n. ===== emessa in ===== il ===== dalla =====, come segue:

a)- per danni di esecuzione con le seguenti somme assicurate:

- Euro ===== per le opere oggetto del contratto;

- Euro ===== per le opere preesistenti;

- Euro ===== per demolizioni e sgomberi;

b)- per responsabilità civile terzi con un massimale di euro =====.

ART. 20- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici"), con la sottoscrizione del presente

atto e con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, l'appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. n.62/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013) e dal “Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera” (approvato con Deliberazione di G.C. n.22 del 28/01/2016), il quale ultimo viene sottoscritto unitamente al presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" e del “Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera” da esso sottoscritto, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" ed al “Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera” può costituire causa di risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a **10 (dieci) giorni** per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 21- CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro e conferito incarichi professionali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di Matera che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto del Comune stesso.

ART. 22- ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.

Ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici"), il dirigente del Settore **Opere Pubbliche**, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Matera e l'appaltatore, sotto la propria diretta responsabilità, dichiarano che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.

ART. 23- PATTO D'INTEGRITÀ.

Costituisce parte integrante del presente contratto e ad esso viene allegato, il "Patto d'integrità" (il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale **n.346 del 21/06/2017**) sottoscritto per accettazione dall'appaltatore e da esso presentato insieme all'offerta di gara.

ART. 24- PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. (solo per lavori Matera 2019)

1. La stazione appaltante e l'appaltatore si impegnano all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo d'Intesa per la Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per Matera 2019" sottoscritto dalla Prefettura di Matera, dal Comune di Matera e dalla Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019 in data 27 giugno 2018. A tal fine il suddetto Protocollo di "Intesa per la legalità":

a)- viene sottoscritto dalla stazione appaltante e dall'appaltatore unitamente al presente contratto per accettazione incondizionata;

b)- viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

L'appaltatore dichiara di essere pienamente consapevole di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

2. Ai sensi dell'art. 2 del predetto Protocollo d'“Intesa per la legalità”, l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione del contratto.

L'inosservanza di tale obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.9 del Protocollo d'“Intesa per la legalità” nonché la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. o di revoca dell'autorizzazione al Subcontratto per le violazioni previste nel medesimo art.9.

L'obbligo di conferimento dei dati sussiste altresì relativamente a tutti i subcontratti autorizzati/approvati dalla stazione appaltante per qualunque importo, ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall'appaltatore per qualunque importo ed ai contratti e subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai Terzi subcontraenti ed autorizzati/approvati dalla stazione appaltante per qualunque importo.

Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.

L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima. Il conferimento dei dati deve essere

eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.

L'appaltatore dichiara di accettare esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo d'Intesa per la legalità", ivi compresa la possibilità di sanzione pecuniaria nonché di revoca dell'affidamento o di risoluzione del contratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso la stessa impresa contraente.

3. Ai sensi dell'**art. 3 del Protocollo d'Intesa per la legalità**", la stazione appaltante e l'appaltatore prendono atto e accettano che il regime delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", nei termini indicati dall'art.6 del D.L. n.187/2010 convertito in Legge n.217/2010.

Soggette al predetto regime sono tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata, e da qualsiasi condizioni e modalità di esecuzione.

Sono esentate dal suddetto regime unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore.

La stazione appaltante e l'appaltatore convengono e stipulano che il presente contratto deve intendersi immediatamente ed automaticamente risolto e l'autorizzazione al Sub-contratto deve intendersi revocata:

a) nel caso in cui a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

b) nel caso in cui la verifica antimafia effettuata successivamente alla stipula del contratto abbia dato esito interdittivo;

b) nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, venga disposta, anche soltanto per effetto di variazioni societarie della impresa, ulteriore verifica antimafia e questa abbia dato esito interdittivo.

4. Ai sensi dell'art. 5 del Protocollo d'“Intesa per la legalità”, l'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura di Matera e all'autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p..

La stazione appaltante e l'appaltatore convengono e stipulano altresì che ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art.321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353bis c.p., il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto ai sensi

dell'articolo 1456 del codice civile e l'autorizzazione al Subcontratto deve intendersi revocata.

Si precisa che, nei casi indicati nel presente punto 4, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'appaltatore alle condizioni di cui all'art.32 del D.L. n.90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014 n.114.

5. Ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'“Intesa per la legalità”, l'appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell'appaltatore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante.

6. Ai sensi dell'art. 7 del Protocollo d'“Intesa per la legalità” l'appaltatore

si impegna a rendere immediatamente disponibile alla stazione appaltante il flusso informativo relativo alla “filiera delle imprese” e a mettere a disposizione della stazione appaltante, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale, nonché i dati relativi anche al periodo di occupazione della manodopera.

7. Ai sensi dell’art. 10 del Protocollo d’“Intesa per la legalità” l’appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all’art.18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, recante gli ulteriori dati prescritti dall’art.5 della legge 13 agosto 2010, n.136, anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro e che sia in possesso di un documento di identità in corso di validità nonché che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall’art.4 della citata legge n.136/2010.

In caso di inosservanza degli obblighi indicati nel presente punto 7, accertata nell’esercizio dell’attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, la stazione appaltante applicherà all’appaltatore inadempiente una sanzione pecuniaria fino ad un massimo del 5 per cento dell’importo del contratto a cui si riferisce la irregolarità.

8. L’appaltatore si obbliga a far rispettare il suddetto Protocollo d’ “Intesa per la legalità” ai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo al presente articolo 24 nonché tramite l’allegazione del Protocollo d’ “Intesa per la legalità” medesimo al subcontratto stipulato, contestualmente prevedendo l’obbligo in capo al

subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con i terzi subcontraenti.

ART. 25- SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

ART. 26- TRATTAMENTO DEI DATI.

1. La stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. n.101/2018, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti disciplinanti la materia.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di euro 45,00 (quarantacinquevirgolazerozero).

IL DIRIGENTE (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE (firmato digitalmente)

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

COMUNE DI MATERA

Repertorio =====

Io sottoscritta, dr.ssa ETTORRE Maria Angela, Segretario Generale del Comune di Matera, autorizzata ad autenticare le scritture private nell'interesse dell'Ente ai sensi dall'articolo 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 267/2000, certifico mediante l'apposizione della mia firma digitale che alla mia presenza hanno sottoscritto l'atto che precede, stipulato in modalità elettronica, i Signori:

- L'ing. LOMURNO SANTE, nato a Matera il dodici agosto millenovecentocinquantaquattro, nella sua qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche del Comune di Matera (Codice Fiscale 80002870774), della cui identità sono certa, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale (CAD), rilasciata da =====, la cui validità è stata da me accertata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013, mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo =====;

- Il sig. =====, nato a ===== il ===== e residente in ===== alla via =====, nella sua qualità di ===== e Legale rappresentante della Impresa "======" (Codice fiscale =====), con sede legale in ===== alla via =====, della cui identità sono certa, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale (CAD), rilasciata da =====, la cui validità è stata da me accertata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013, mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo =====.

IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente)

